

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 22 dicembre 2003 n. 28

L.R. 4 luglio 2007 n. 9

Titolo I

MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 2

Valorizzazione professionale

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 3

Processi selettivi

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 4

Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 5

Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Titolo II

SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 6

Sperimentazione del sistema di telelavoro

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 6 bis

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 4 luglio 2007 n. 9)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.

Art. 7

Contratti a tempo determinato

1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

Art. 8

Comandi

(modificato comma 1 da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

integrato comma 5 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2003 n. 28)

1. *La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.*
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
 - a) dalla Regione Emilia-Romagna;
 - b) da enti o aziende regionali;
 - c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. È altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate. *Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione regionale può altresì richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell'amministrazione.*

Art. 9

Concorsi unici

1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonché, previa convenzione, con gli enti locali.
2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.

Art. 10

Istituzione di una banca dati

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 11

Servizio di mensa

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 12

Rimborso spese per servizi fuori sede

1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.

Art. 13

Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 14

Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992 n. 41

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 15

Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984 n. 44

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

*Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto
allo studio universitario*
(abrogato da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 17
Norma transitoria per i direttori generali
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

Art. 18
Avvio delle procedure concorsuali
(abrogato da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi

1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

Art. 20
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici

1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
- b) previsione di un compenso a candidato correlato:
 - 1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
 - 2) al numero dei candidati esaminati;
 - 3) alla complessità della procedura concorsuale.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

4. I compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.

5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.

6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 21 gennaio 1982 n. 3;
- b) 11 dicembre 1986 n. 44;
- c) 3 maggio 1988 n. 15;
- d) 6 giugno 1989 n. 20;
- e) 16 novembre 1989 n. 41;
- f) 23 aprile 1992 n. 22;
- g) 5 gennaio 1993 n. 2.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
- b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
- c) artt. 3, 4 e 5 della L.R. 28 aprile 1988 n. 13;
- d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
- e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
- f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.

3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.

Art. 22
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.